

TI_GERICHTE 80.2024.186 vom 31. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.186

FR: TI_GERICHTE 80.2024.186 du 31 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.186 del 31 luglio 2024

Erwägungen

E. 1

LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

3.7.

Ora, in considerazione del fatto che il termine di ricorso di 30 giorni sia per l'IC che per l'IFD, non è sospeso dalle ferie giudiziarie, il ricorso inoltrato dalla contribuente si rivela intempestivo.

- municipio di _____.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

Il presidente:

La segretaria:

E. 31

luglio 2024, l'RS 1 ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro le tassazioni IC/IFD 2020, 2021 e 2022. B. Il 10/11.9.2024, _____ presenta ricorso alla Camera di diritto tributario contestando l'imposizione al 100% della rendita vitalizia percepita dalla SUVA in seguito al decesso del marito per un "mesotelioma pleurico causato da amianto per aver lavorato negli anni 80 presso le officine _____". C. Con scritto 11.9.2024 la Camera si è rivolta alla contribuente chiedendo, in via preliminare, di voler produrre le decisioni impugnate e, secondariamente, di volersi esprimere sulla tempestività del ricorso. D. Con risposta del 17/18.9.2024, _____ precisa che "essendo in vacanza i primi giorni di agosto, h[a] ritirato la decisione solo dopo il 10 e [le] è stato detto che avre[bbe] potuto fare ricorso avvalendo[s]i delle vacanze giudiziarie di agosto di 15 giorni" ed ha concluso di ritenere "di essere nei termini". Diritto 1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata. 2. 2.1. Nel caso che qui ci occupa il ricorso contro le decisioni su reclamo datate 31 luglio 2024 è stato trasmesso alla Camera con raccomandata del 10 settembre 2024. Si tratta di valutare se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame. 2.2. L'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). La legge

sull'imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe. 2.3. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). 2.4. Per intimazione o notificazione di un atto s'intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4^a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6^a ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). 2.5. La prova dell'interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell'atto nel termine legale. L'interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1). In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173). 2.6. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest'ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l'autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l'autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l'invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3. 3.1. Nel caso che qui ci occupa, la qui ricorrente ha indicato di essere stata in vacanza nei primi giorni di agosto e di aver "ritirato" la decisione unicamente dopo il 10 del mese. Spiega di aver temporeggiato nel decidersi a presentare ricorso ma che, a suo avviso, essendoci le ferie giudiziarie, il ricorso era tempestivo.

3.2. Come visto l'onere della prova quanto alla notifica di una decisione ed alla data di quest'ultima spetta all'autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione - fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l'amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi - che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/ Dubey , Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed., Basilea 2017, n. 1 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4). La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l'insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).

3.3. La legge federale sull'imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova , in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311).

3.4. Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l'applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall'idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell'11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

3.5. Neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.); Questa Camera ha già avuto modo di escludere che i l termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall'art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm) (cfr. ad esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

3.6. In merito all'assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare che l'art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi

cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5) . Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012). 3.7. Ora, in considerazione del fatto che il termine di ricorso di 30 giorni sia per l’IC che per l’IFD, non è sospeso dalle ferie giudiziarie, il ricorso inoltrato dalla contribuente si rivela intempestivo. 4. Il ricorso è irricevibile. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico della contribuente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.– per un totale di fr. 250.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.